

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

DI LIQUIDAZIONE DEI BENI EX ARTT. 14-TER E SS. L. N. 3/2012

Il signor Alessandro Tummolo, codice fiscale _____, nato a Melfi (PZ) il 27 settembre 1982, residente in Crevalcore (BO) alla via _____, rappresentato e difeso, in forza di delega allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001, dall'avv. Angela Bossone (C.F. _____ – PEC: angelabossone@ordineavvocatibopec.it) del foro di Bologna, con studio ivi alla via Emilia Levante, 98, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso e nello studio del predetto difensore, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo p.e.c. angelabossone@ordineavvocatibopec.it, oppure al numero di fax 0510544317,

PREMESSO CHE

1) con istanza n. 61/2021 – Prot. n. 4642/2021, depositata in data 1 dicembre 2021 presso l'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, il signor Alessandro Tummolo, con l'assistenza del predetto difensore, chiedeva la nomina di un Gestore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, intendendo accedere alla procedura di liquidazione dei beni, di cui agli artt. 14-ter e ss. L. n. 3/2012;

2) con provvedimento del Referente dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Silvia Villa, venivano nominati quali Gestori, in forma collegiale, gli avv.ti Laura Dal Prà, Elena Ceserani e Pietro Mancini, tutti del Foro di Bologna, che accettavano l'incarico;

3) sussistono i presupposti di cui all'art. 7 della Legge n. 3/2012, poiché l'istante:

3.1. si trova in una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni"*;

3.2. non è soggetto ad altre procedure concorsuali, diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;

3.3. ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) e c), L. n. 3/2012, ha dichiarato di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura da sovraindebitamento e di non aver subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L. n. 3/2012;

3.4. ha fornito documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;



4) ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. n. 3/2012, è competente l'Illustrissimo Tribunale adito, in quanto il signor Alessandro Tummolo è residente in Crevalcore (BO), come da certificato di residenza prodotto in atti (cfr. doc. 1);

5) ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, L. n. 3/2012 *"in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni"*.

*

PREMESSO ALTRESI' CHE

a) IN ORDINE ALLA SITUAZIONE PERSONALE DELL'ISTANTE

Il signor Alessandro Tummolo, nato a Melfi (PZ) il 27 settembre 1982, vive, dal 2009, in Crevalcore (BO), alla via Calipari, 201.

Con sentenza n. 77/2021 del Tribunale di Potenza, pubblicata il 26 gennaio 2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato l'11 settembre 2015, tra il ricorrente e la signora _____ nata a _____ con la quale il signor Alessandro Tummolo risultava separato dal 5 aprile 2018 (doc. 2).

Attualmente vive con la signora _____ nata a _____ (doc. 3), in una unità abitativa condotta in locazione da entrambi in forza di contratto di locazione abitativa agevolata, decorrente dal 15 dicembre 2021, con canone annuo pattuito in euro 6.000,00, da corrispondersi in n. 12 rate mensili anticipate di euro 500,00 ciascuna (doc. 4).

Detta unità immobiliare è posta all'interno di un condominio, con oneri condominiali ordinari pari a circa euro 1.500,00 annui (doc. 5).

Il ricorrente non ha figli (doc. 3); lavora alle dipendenze della _____, con sede in _____ alla _____ dal 3 gennaio 2020, con contratto a tempo pieno, trasformato da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato dall'1 gennaio 2022, con la qualifica di "addetto al carico e scarico mobili", livello F, CCNL Legno e Arredamento, con trattamento economico mensile di euro 1.302,49, da corrispondersi per 13 mensilità al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge (doc. 6).

Precedentemente, a far data dal 5 ottobre 2011, data di costituzione della società, sino al 7 ottobre 2019, data di scioglimento della medesima, risultava, in uno al fratello Claudio Tummolo, quale socio amministratore e legale rappresentante della società "BAR INTERNATIONAL SNC DEI FRATELLI TUMMOLO CLAUDIO E ALESSANDRO E C.", C.F. e P.I. 03153301209, con sede in Bologna alla via Angelo Ruffini, 6/C, cancellata dal Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Bologna il 17 ottobre 2019, esercente l'attività di "bar e altri esercizi simili senza cucina" (doc. 7).

Il capitale sociale di detta società, alla data del 7 ottobre 2019, apparteneva al signor Alessandro Tummolo per una quota del valore nominale di euro 4.250,00, pari all'85% del capitale sociale, e al



signor Claudio Tummolo per una quota del valore nominale di euro 750,00, pari al 15% del capitale sociale (doc. 7).

Alle dipendenze di detta società non risultavano lavoratori.

b) IN ORDINE ALLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La totalità dei debiti di cui il signor Alessandro Tummolo è chiamato a rispondere è originata dalla attività di impresa svolta attraverso la società Bar International Snc dei fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C. e conseguente all'insuccesso della medesima.

Il ricorrente gestiva, infatti, un bar, in locale attiguo a quello in cui il fratello, Claudio Tummolo, gestiva una "tabaccheria", attività entrambe site in Bologna alla via Ruffini, 6/C.

L'intento dei fratelli Tummolo era quello di portare avanti i propri progetti imprenditoriali unendo le rispettive risorse e competenze e contenendo i costi, occupando un'unica unità immobiliare che fosse sufficientemente grande da contenere entrambe le attività, anche a fronte della circostanza che, come noto, per commerciare prodotti del tabacco e generi di monopolio, oltre al possesso delle specifiche licenze ed autorizzazioni, è necessario disporre di locali che abbiano una determinata metratura minima e che tengano conto delle tre rivendite più vicine e che, dunque, sussistevano, per il fratello del ricorrente, signor Claudio Tummolo, precisi vincoli da rispettare nella scelta della zona in cui allocare la propria attività.

I suddetti locali furono concessi in locazione al signor Claudio Tummolo, al canone annuo di euro 27.000,00, da pagarsi in rate mensili anticipate di euro 2.250,00 ciascuna.

Le attività di impresa svolte dai signori Tummolo, in quanto imprese cd. "minori", beneficiavano del regime di "contabilità semplificata".

Dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente risultano:

- 1) nell'anno 2012, un reddito pro quota derivante dalla partecipazione alla società di persone di euro 27.885,00 (quadro RH1), un reddito complessivo lordo pari a euro 27.885,00 (quadro RN1), un reddito imponibile pari a euro 27.885,00 (quadro RN4), un'imposta netta pari a euro 6.333,00 (quadro RN26), per un reddito netto di euro 21.552,00 (doc. 8)
- 2) nell'anno 2013, un reddito pro quota derivante dalla partecipazione alla società di persone di euro 28.601,00 (quadro RH1), un reddito complessivo lordo pari a euro 28.601,00 (quadro RN1), un reddito imponibile pari a euro 21.315,00 (quadro RN4), un'imposta netta pari a euro 4.575,00 (quadro RN26), per un reddito netto di euro 16.740,00 (doc. 9)
- 3) nell'anno 2014, un reddito pro quota derivante dalla partecipazione alla società di persone di euro 24.409,00 (quadro RH1), un reddito complessivo lordo pari a euro 24.409 (quadro RN1), un reddito imponibile pari a euro 19.650,00 (quadro RN4), un'imposta netta pari a euro 4.033,00 (quadro RN26), per un reddito netto di euro 15.617,00 (doc. 10)



4) nell'anno 2015, un reddito pro quota derivante dalla partecipazione alla società di persone di euro 19.267,00 (quadro RH1), un reddito complessivo lordo pari a euro 19.267,00 (quadro RN1), un reddito imponibile pari a euro 17.502,00 (quadro RN4), un'imposta netta pari a euro 3.110,00 (quadro RN26), per un reddito netto di euro 14.392,00 (doc. 11);

5) nell'anno 2016, un reddito pro quota derivante dalla partecipazione alla società di persone di euro 35.885,00 (quadro RH1), un reddito complessivo lordo pari a euro 35.855,00 (quadro RN1), un reddito imponibile pari a euro 35.855,00 (quadro RN4), un'imposta netta pari a euro 8.846,00 (quadro RN26), per un reddito netto di euro 27.009,00 (doc. 12);

6) nell'anno 2017, un reddito pro quota derivante dalla partecipazione alla società di persone di euro 40.497,00 (quadro RH1), un reddito complessivo lordo pari a euro 40.497,00 (quadro RN1), un reddito imponibile pari a euro 40.497,00 (quadro RN4), un'imposta netta pari a euro 11.390,00 (quadro RN26), per un reddito netto di euro 29.107,00 (doc. 13).

Il 7 ottobre 2019 la società veniva sciolta per volontà dei soci e cancellata dal Registro Imprese – C.C.I.A.A. di Bologna il successivo 17 ottobre 2019 (doc. 7).

Il signor Alessandro Tummolo cessava, dunque, la propria attività di impresa e si poneva alla ricerca di una diversa occupazione lavorativa. Come detto, il ricorrente dispone, infatti, oggi, del solo proprio reddito da lavoro dipendente.

Si precisa che, negli anni 2015 e 2016, l'ex coniuge, signora _____ risultava quale familiare a carico del ricorrente, come risulta dalle corrispondenti dichiarazioni dei redditi (docc. 11-12).

In considerazione dell'ammontare dei proventi dell'attività di impresa, come sopra rappresentati, il ricorrente si è trovato nella impossibilità di corrispondere quanto dovuto a titolo di imposte e di contributi previdenziali, destinando il proprio reddito al pagamento delle spese di sostentamento e di produzione del reddito e onorando i soli debiti che andavano saldati nel corso dell'esercizio.

Resosi conto del progressivo deterioramento della situazione e della insostenibilità del livello di debito maturato, ha preferito cessare la propria attività di impresa per cercare, come poi ha fatto, una attività di lavoro dipendente.

Analizzando la posizione debitoria del ricorrente e la composizione della medesima, è possibile rilevare come la totalità dei debiti attenga, per l'appunto, all'esercizio della attività di impresa e ad obbligazioni di natura fiscale e contributiva; risultano, invece, in proporzione, piuttosto esigui quelli nei confronti dei fornitori, maturati, peraltro, nel 2019, anno in cui l'attività di impresa veniva cessata. È possibile, inoltre, rilevare come il ricorrente, nell'esercizio della propria attività di impresa, abbia limitato l'accesso al credito, nella consapevolezza di non avere capacità patrimoniali proporzionate al medesimo e di non poter sostenere ulteriore debito.



Non vi sono, infatti, debiti nei confronti di istituti di credito e/o finanziarie, ad eccezione di quello nei confronti di Bper Banca S.p.A. di euro 9.893,64, a titolo di scoperto di conto corrente n. 0224/2051965, intestato alla società Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C., aperto in data 4 aprile 2012 e di cui meglio si dirà nel prosieguo.

In ultimo, nell'esaminare e valutare le cause del sovraindebitamento, occorre tenere in considerazione come l'elemento volitivo, la cd. "diligenza" del debitore, non sia in grado di incidere, in alcun modo, sulla genesi delle obbligazioni tributarie e/o previdenziali, considerata la loro origine prettamente legale, dipendente esclusivamente dal verificarsi dei presupposti individuati dal legislatore per l'insorgenza dei relativi obblighi.

Il debitore non è, dunque, in grado di decidere se contrarre o meno questo tipo di obbligazioni, che scaturiscono, automaticamente, dalla condotta del debitore, dall'esercizio della attività imprenditoriale e dalla applicazione delle disposizioni di legge.

Nel tentativo di proseguire con la propria attività di impresa, il ricorrente ha destinato le proprie risorse finanziarie al pagamento dei debiti verso i fornitori e di quelli di natura "operativa", necessari alla produzione del reddito, per poi determinarsi a cessare la propria attività, una volta resosi conto della sostanziale ed irreversibile anti-economicità della medesima, e a reperire una diversa attività lavorativa, alle dipendenze di terzi.

Ad oggi, il ricorrente si trova in una situazione di definitiva incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, stante l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile.

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento e di soddisfare, almeno in parte, i creditori, tentando di reinserirsi nel sistema economico nazionale, l'istante non può che mettere a disposizione l'intero proprio patrimonio, non potendo formulare ai creditori proposte diverse di composizione della crisi e risultando per questi ultimi impossibile raggiungere l'integrale soddisfacimento dei propri diritti di credito.

A questo proposito e secondo le finalità proprie della disciplina sul sovraindebitamento, è possibile ritenere che l'apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio possa garantire una più efficiente allocazione del patrimonio disponibile, prescindendo dalle esigenze e dalle iniziative dei singoli creditori, consentendo al debitore di "ripartire", ma anche "ripulendo" il sistema di crediti da ritenersi sostanzialmente inesigibili, anche in considerazione dell'evidente infruttuosità delle eventuali azioni esecutive poste in essere dai creditori.

L'apertura del concorso congela, inoltre, le iniziative esecutive individuali, rispondendo anche ad una esigenza deflattiva, e assicura una più efficiente gestione e liquidazione del patrimonio individuale a vantaggio dell'intero ceto creditorio.

c) IN MERITO ALLE CAUSE E PROCEDURE PENDENTI



(doc. 14).

Si precisa che nulla risulta dall'estratto del casellario giudiziale prodotto al Collegio dei Gestori (docc. 14bis e 14ter).

*

TUTTO CIO' PREMESSO

il signor Alessandro Tummolo, a mezzo del sottoscritto difensore, propone istanza di liquidazione del proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14-ter e ss. della L. n. 3/2012 e, all'uopo,

DEPOSITA

la seguente proposta di liquidazione dei propri beni, come meglio di seguito identificati, al fine di ottenere il decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, manifestando, sin d'ora, la più ampia disponibilità e l'impegno ad integrare le parti che eventualmente necessitino di chiarimenti e/o modifiche, ovvero a produrre l'eventuale ulteriore documentazione richiesta e ritenuta utile e/o necessaria.

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ARTT. 14-TER E SS. L. N. 3/2012

Il signor Alessandro Tummolo propone, per la composizione della crisi da sovraindebitamento e anche al fine di accedere al beneficio della esdebitazione ex art. 14-terdecies L. n. 3/2012, la liquidazione di tutti i propri beni, esclusi quelli previsti dalla legge, come di seguito indicati.

*

ATTIVO

Il signor Alessandro Tummolo non è proprietario di beni immobili sull'intero territorio nazionale (doc. 15), né di beni mobili registrati (v. relaz. part. e all.).



Per recarsi al lavoro e per le esigenze di vita quotidiana, utilizza una vecchia auto modello "Fiat Croma", tg. _____ di proprietà del padre, signor Alberto Tummolo, dallo stesso acquistata nel 2009, sostenendo le relative spese, ivi comprese quelle per l'acquisto del carburante e per il pagamento del bollo, o rimborsando i corrispondenti importi a quest'ultimo (v. **relaz. part. e all.**).

*

Come già detto, l'istante, a far data dal 3 gennaio 2020, è dipendente della _____, con sede _____, con contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato dall'1 gennaio 2022, con la qualifica di "*addetto al carico e scarico mobili*", livello F, CCNL Legno e Arredamento, con trattamento economico mensile di euro 1.302,49, da corrispondersi per 13 mensilità al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge (**doc. 6**).
Prendendo in considerazione i dati di cui alla certificazione unica 2021 prodotta agli atti, risulta che il ricorrente ha percepito nell'anno 2020 un reddito annuo lordo di euro 16.490,72 (**doc. 16**).
Il reddito mensile netto, considerando anche gli elementi aggiuntivi, che il signor Alessandro Tummolo dichiara di percepire attualmente è di circa euro 1.400,00/1.450,00 mensili.

*

Il signor Alessandro Tummolo è titolare di carta prepagata "*Postepay Evolution*" presso PostePay S.p.A. n. _____ dotata di coordinate iban, ove viene accreditato il proprio stipendio mensile, che presentava, alla data del 27 gennaio 2022, un saldo attivo di euro 209,29 (v. **relaz. part. e all.**).

È titolare, altresì, di un libretto di deposito postale n. _____, con giacenza di euro 145,04 alla data del 27 gennaio 2022, funzionale al solo addebito sul medesimo del premio dovuto per l'assicurazione stipulata dal ricorrente a copertura dei rischi derivanti dalla proprietà di un animale domestico e, in particolare, di un cane, per circa 135 euro annui (**doc. 17**).

Dalle risultanze dell'accesso eseguito dal Collegio dei Gestori alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria e dei Rapporti Finanziari (v. **relaz. part. e all.**), il ricorrente risulta intestatario di un conto corrente aperto presso Bibanca S.p.A. in data 5.07.2018, di cui, però, non possiede documentazione alcuna e di cui nulla ricorda.

Si precisa che il suddetto istituto di credito fa parte del Gruppo Bper e presidia le attività relative a carte di pagamento, cessioni del quinto, prestiti personali e trasferimento di denaro per BPER Banca, con cui il signor Alessandro Tummolo intratteneva rapporti nel periodo in cui svolgeva attività di impresa, per cui è ragionevole ritenere che il rapporto suddetto possa essere collegato ad altri rapporti bancari intrattenuti dall'istante con Bper e aperto in occasione dei medesimi.

In ogni caso, laddove, nell'ambito delle verifiche effettuate o che verranno effettuate dal Collegio dei Gestori o dal liquidatore, risultasse un saldo attivo del suddetto conto corrente, il ricorrente si rende disponibile sin d'ora a porre la relativa somma a disposizione dei creditori.



Il signor Tummolo non è titolare di altre carte di credito, né di titoli o partecipazioni societarie.

L'istante non possiede gioielli o altri beni mobili di rilevante valore commerciale, né dispone di altre liquidità e/o utilità.

*

PASSIVO

Il signor Alessandro Tummolo è responsabile, in maniera illimitata, quale socio amministratore della società Bar International Snc dei Fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C. dal 5 ottobre 2011 al 7 ottobre 2019 e, dunque, in solido con gli altri soci e, in particolare, con il fratello Claudio Tummolo, nei confronti dei seguenti creditori e per i seguenti titoli e ragioni:

1) Bontal S.r.l.: euro 1.110,77, oltre interessi e spese, in forza di decreto ingiuntivo, non opposto e divenuto, dunque, definitivamente esecutivo, n. 2784/2019, emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia il 27 novembre 2019, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 4856/2019, promosso dalla Bontal Commerciale S.r.l. nei confronti dei signori Tummolo Claudio e Tummolo Alessandro, *"nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili della Bar International Snc dei Fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C."*, e di atto di precetto notificato al ricorrente il 18 marzo 2020 (docc. 18-19).

Trattasi di credito non assistito da privilegio;

2) Lima Foods S.r.l.: euro 942,10, oltre interessi e spese, in forza di decreto ingiuntivo, non opposto e divenuto, dunque, definitivamente esecutivo, n. 467/2021, emesso dal Giudice di Pace di Bologna il 5 febbraio 2021, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 6278/2020, promosso dalla Lima Foods S.r.l. nei confronti dei signori Tummolo Claudio e Tummolo Alessandro, nella loro qualità di soci amministratori della Bar International Snc dei Fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C. Trattasi di credito non assistito da privilegio (doc. 20);

3) Bper Banca S.p.A.: euro 9.893,64, di cui euro 9.883,11 in linea capitale e euro 10,53, in conto interessi, a titolo di scoperto di conto corrente n. _____, intestato alla società Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C., aperto in data 4 aprile 2012 (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito non assistito da privilegio;

4) Comune di Bologna: euro 28.870,10, di cui euro 22.050,31 in via privilegiata e euro 6.819,79 in via chirografaria, a titolo di mancato pagamento della TARSU relativa alle annualità 2011, 2012 e 2013, TARES relativa all'annualità 2013, TARI relativa alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito assistito da privilegio;

5) Bisceglia Concetta: euro 1.500,00, dalla medesima corrisposti il 12 marzo 2021 in favore di Bper Banca S.p.A., a saldo e stralcio di ogni pretesa di quest'ultima nei propri confronti, per liberarsi dall'obbligazione di garanzia assunta, in favore della società Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C., con riferimento al contratto di conto corrente n. _____, intestato alla società Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C., aperto in



data 4 aprile 2012, di cui al precedente punto 3 (v. relaz. part. e all.). Trattasi di credito non assistito da privilegio. Si precisa che la signora Bisceglia Concetta è stata socio amministratore della società Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C. dal 5.10.2011 sino al 30.11.2017, data in cui ha ceduto al signor Claudio Tummolo l'intera sua quota di partecipazione nella società del valore nominale di euro 250,00 pari al 5% del capitale sociale (doc. 21). Per detto periodo, dunque, la signora Bisceglia, ai sensi dell'art. 2291 c.c., è tenuta a rispondere dei debiti sociali in maniera solidale con gli altri soci ed illimitatamente, per cui sarà compito del liquidatore che verrà eventualmente nominato accertare l'effettiva sussistenza di detta ragione di credito, laddove il creditore presenti domanda di partecipazione alla liquidazione. Ai fini della presente istanza, si ritiene, comunque, doveroso dare conto della circostanza che la signora Bisceglia ha precisato di vantare un credito nei confronti dell'istante, pur dubitando della fondatezza delle ragioni creditorie della medesima.

*

Dall'esame delle cartelle/avvisi dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (doc. 22) risultano, inoltre, le seguenti posizioni debitorie (alcuni dei relativi crediti sono assistiti da privilegio):

a) **I.N.P.S.:** euro 27.853,04, a titolo di contributi IVS, somme aggiuntive da ritardato o omesso versamento, relativi alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Si tratta di somme già iscritte a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Bologna, di cui alle cartelle/avvisi nn.

(doc. 23);

b) **Amministrazione Finanziaria – Direzione provinciale di Bologna:** euro 48.391,84, a titolo di IRPEF, interessi e sanzioni per il ritardato o omesso pagamento/versamento e relative addizionali, I.V.A. e relativi interessi e sanzioni, IRAP (saldo, sanzioni per ritardati o omessi versamenti ed interessi), riferiti alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Si tratta di somme già iscritte a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Bologna, di cui alle cartelle/avvisi nn.

(doc. 24);

c) **Camera di Commercio di Bologna:** euro 674,02, a titolo di diritto annuale riferibile alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. Si tratta di somme già iscritte a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Bologna, di cui alle cartelle/avvisi nn.

. Si precisa che la Camera di commercio di Bologna vanta ulteriore credito di euro 140,26, a fronte del mancato pagamento del diritto annuale relativo alla



annualità 2019 e che detto ruolo, alla data del 27 gennaio 2022, risultava in corso di trasmissione alla Agenzia delle Entrate Riscossione (v. doc. 25 e relaz. part. e all.);

d) Servizio sanitario nazionale Regione Emilia - Romagna: euro 842,76, a titolo di sanzione amministrativa irrogata dalla ASL e maggiorazione, riferita all'annualità 2019. Si tratta di somma già iscritta a ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione – Provincia di Bologna, di cui alla cartella di pagamento n.

Si precisa, in ultimo, che, in risposta alla richiesta di precisazione del credito formulata dal Collegio dei Gestori nell'ambito delle verifiche eseguite dal medesimo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto, in uno all'elenco per singolo debitore, un elenco di cartelle/avvisi intestate alla società Bar International Snc dei Fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C. per l'importo totale di euro 17.583,61, in larga parte riconducibile a debiti di cui alle cartelle ed avvisi intestati al ricorrente e al fratello, in qualità di soci della predetta società (v. relaz. part. e all.).

Sarà compito del/dei nominando/i liquidatore/i, in sede di formazione del passivo, verificare che non vi sia duplicazione degli importi richiesti da detto ente creditore.

*

Dall'esame del certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria prodotto in data 24 gennaio 2022 non risultano carichi pendenti non iscritti a ruolo della Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. 26).

*

PREDEDUZIONI

Con riferimento ai compensi dovuti per l'attività svolta, l'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna ha predisposto ed inviato al ricorrente in data 14 febbraio 2022 un preventivo di spesa di complessivi euro 2.440,00 (di cui euro 2.000 a titolo di compenso e rimborso forfettario 15% spese generali ed euro 440,00 per iva). Il signor Alessandro Tummolo ha già versato un acconto di euro 500,00 e si è impegnato a versare ulteriore acconto di pari importo al ricevimento della relazione particolareggiata. Il residuo importo di euro 1.440,00 sarà posto in prededuzione nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (doc. 27).

Ai sensi dell'art. 13 della L. 3/12, godranno, altresì, della prededuzione gli eventuali crediti sorti in occasione e/o in funzione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, come, ad esempio, il compenso del liquidatore.

*

SCHEMA RIEPILOGATIVO, DA VALERE ANCHE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA. 2, L. N. 3/2012

Bontal S.r.l. *	€ 1.110,77
Lima Foods S.r.l. *	€ 1.822,57



Bper Banca S.p.A. *	€ 9.893,64
Comune di Bologna *	€ 28.870,10
I.N.P.S.	€ 27.871,36
Amministrazione Finanziaria	€ 49.508,04
Camera di Commercio di Bologna *	€ 975,52
Bisceglia Concetta *	€ 1.500,00
Servizio sanitario nazionale Regione Emilia – Romagna *	€ 842,76
O.C.C.	€ 1.440,00
Totale	€ 123.834,76

I debiti contrassegnati con l'asterisco sono da considerarsi debiti sociali, di cui il ricorrente è tenuto a rispondere in solido con gli altri soci della società in nome collettivo e, in particolare, con il fratello, signor Claudio Tummolo.

Si precisa che gli importi riportati nella suddetta tabella sono stati tutti attualizzati in considerazione delle precisazioni dei crediti pervenute al Collegio dei Gestori.

*

LE SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA DELL'ISTANTE

L'istante è divorziato e non ha figli. Vive, unitamente alla signora in una unità immobiliare sita in Crevalcore (BO) alla via , dai medesimi condotta in locazione. €

Si è già detto che l'istante dichiara di percepire un reddito mensile netto da lavoro dipendente di circa euro 1.400,00/1.450,00, variabile sulla base degli elementi aggiuntivi.

Le spese necessarie al sostentamento del signor Alessandro Tummolo sono così di seguito indicate in dettaglio, su base mensile:

- Spese alimentari e di igiene e cura della persona: euro -
 - spese di telefonia: euro
 - spese sanitarie e farmaceutiche: euro
 - spese di bollo ed assicurazione auto: euro
 - oneri condominiali: euro (ripartite al 50% tra i due conduttori);
 - canone di locazione: euro (ripartito al 50% tra i due conduttori);
 - carburante per auto: euro
 - spese di utenze domestiche (ripartito al 50% tra i due conduttori): euro
- per un totale di euro 1.082,00.

Considerando che il signor Alessandro Tummolo possiede un animale domestico, che deve provvedere anche alla manutenzione dell'automobile di proprietà del padre che utilizza a titolo



gratuito e a far fronte ad eventuali spese impreviste, chiede di poter trattenere per sé la somma mensile di euro 1.100,00, destinando ai creditori quota parte del proprio reddito da lavoro, in eccedenza rispetto a detta somma mensile.

*

PREVISIONE E TEMPI DI LIQUIDAZIONE

L'istante offre, dunque, ai creditori quota parte del proprio reddito da lavoro, per la durata di quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, oltre agli eventuali ulteriori beni e/o utilità sopravvenuti ex art. 14-undecies L. n. 3/2012 nel corso della procedura.

È da considerarsi pienamente ammissibile la domanda di liquidazione del debitore privo di beni mobili registrati o immobili, ma titolare di un reddito da lavoro, da utilizzare anche solo per un parziale soddisfacimento dei creditori, almeno ogni qualvolta il maturare di redditi di lavoro risulti ragionevolmente certo, come nel caso di specie, a fronte della circostanza che il ricorrente è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Tribunale Milano 16.11.2017; Tribunale Matera 24.07.2019).

Sussistendo, esclusivamente, attivo mobiliare, il pagamento dei creditori potrà avvenire, ad opera del nominando liquidatore mediante riparto dell'attivo disponibile.

*

Ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, e dell'art. 14-ter, comma 3, della L. n. 3/2012, si dà atto che sono stati riprodotti nel presente ricorso, da farne parte integrante, l'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore, con espressa dichiarazione che l'esponente non possiede altri beni e/o utilità, né beni di pregio, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante.

*

Ai fini di completezza e nell'interesse esclusivo dei creditori, si dà, altresì, atto che con istanza depositata n. 62/2021 – Prot. n. 4643/2021, riunita alla presente e assegnata, quali Gestori in forma collegiale, ai medesimi avv.ti Laura Dal Prà, Elena Ceserani e Pietro Mancini del Foro di Bologna, anche il fratello del ricorrente, signor Claudio Tummolo, nato a Venosa (BO) il 24 gennaio 1978, residente in Crevalcore (BO) alla via _____, codice fiscale _____, chiedeva di poter accedere alla procedura di liquidazione dei beni ex artt. 14-ter e ss. L. n. 3/2012.

Posto che, come sopra già riferito e documentato in atti, il signor Alessandro Tummolo è stato socio amministratore della Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo Claudio e Alessandro e C. dalla data di sua costituzione il 5 ottobre 2011 alla data del suo scioglimento e conseguente cancellazione del 17 ottobre 2019, e che dunque egli è chiamato, in solido con il signor Claudio Tummolo e con gli altri



soci, a rispondere dei debiti sociali, stante l'origine in parte comune del sovraindebitamento e la parziale coincidenza del passivo, si chiede disporsi l'assegnazione della presente procedura allo stesso Giudice del Tribunale di Bologna il quale vorrà, altresì, disporre la riunione delle due procedure, con conseguente nomina di un Liquidatore unico, nell'interesse dei creditori e per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di procedura.

*

Tutto ciò premesso, il signor Alessandro Tummolo, codice fiscale _____, nato a Melfi (PZ) il 27 settembre 1982, residente in Crevalcore (BO) alla via _____, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, verificate la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14-ter L. n. 3/2012 e l'assenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi 5 anni, previa eventuale riunione del presente procedimento con quello di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter e ss. L. n. 3/2012 introdotto dal signor Claudio Tummolo, Voglia:

- dichiarare, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 1, L. n. 3/2012, l'apertura della procedura di liquidazione, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge;
- nominare, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2, lett. a), L. n. 3/12, un liquidatore, segnalando, per quanto possibile, l'opportunità, per ragioni di rapidità ed economia della procedura, che sia nominato quale Liquidatore il Collegio dei Gestori, oppure e in subordine il Presidente dello stesso;
- disporre, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012 che, dalla data di emissione del provvedimento di apertura della liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nel rispetto della normativa in materia di *privacy* e, eventualmente, per estratto, stante la presenza di numerosi dati sensibili, anche di terzi;
- fissare i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012, lasciando nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.100,00, richiesta a titolo di mantenimento.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la presente procedura è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 98,00.



Si producono, in copia:

- 1) certificato di residenza;
- 2) sentenza del Tribunale di Potenza n. 77/20121;
- 3) certificato di stato di famiglia;
- 4) contratto di locazione del 10.12.2021;
- 5) dettaglio oneri condominiali abitazione condotta in locazione;
- 6) contratto di assunzione a tempo determinato e successiva comunicazione di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato;
- 7) visura camerale storica BAR INTERNATIONAL SNC DEI FRATELLI TUMMOLO CLAUDIO E ALESSANDRO E C. e scheda persona con cariche cessate;
- 8-13) modelli Persone Fisiche 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;
- 14) decreto di citazione a giudizio del 3.11.2020;
- 14bis) certificato del casellario giudiziale;
- 14ter) certificato dei carichi pendenti;
- 15) visura catastale nazionale per soggetto;
- 16) c.u. 2021;
- 17) comunicazione a Poste Assicura S.p.A. dell'1.03.2021 e certificato di iscrizione di animale domestico all'Anagrafe canina;
- 18-19) decreto ingiuntivo n. 2784/2019, emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia il 27 novembre 2019, in favore di Bontal S.r.l. e precetto;
- 20) decreto ingiuntivo n. 467/2021, emesso dal Giudice di Pace di Bologna il 5 febbraio 2021, in favore di Lima Foods S.r.l.;
- 21) dichiarazione del Notaio Elenca Tradii dell'1.12.2017;
- 22) elenco A.D.E.R cartelle/avvisi non pagati o pagati parzialmente;
- 23) dettaglio cartelle/avvisi A.D.E.R. – I.N.P.S.
- 24) dettaglio cartelle/avvisi A.D.E.R. – Amministrazione Finanziaria;
- 25) dettaglio cartelle/avvisi A.D.E.R. – Camera di Commercio;
- 26) certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria;



27) preventivo compensi O.C.C.

Bologna, 22 febbraio 2022

Alessandro Tummolo

Avv. Angela Bossone

